

CODICE DI CONDOTTA

PREMESSA

Il presente Codice di Condotta ha la funzione di regolare l'attività di chi, in possesso del titolo di arteterapeuta **ArTeA**, in qualsiasi modo eserciti la professione, compreso l'ambito della ricerca e dell'insegnamento.

Lo scopo del Codice è di proteggere l'utente e l'arteterapeuta dall'esercizio abusivo della professione e contro l'uso di metodi e tecniche che si riferiscono abusivamente all'arteterapia.

ArTeA Arteterapeuti Associati, si impegna alla pubblicazione, alla diffusione e rispetto del Codice, contribuendo in questa prospettiva a fornire assistenza e sostegno ai propri membri.

L'adesione degli arteterapeuti ad ArTeA Arteterapeuti Associati implica il loro impegno al rispetto delle disposizioni del Codice stesso, sia che facciano parte di un'organizzazione o che esercitino come liberi professionisti.

PRINCIPI GENERALI

Il Codice di Condotta è basato sulla riflessione etica rispetto alla responsabilità individuale, professionale e sociale dell'arteterapeuta ArTeA ed implica l'osservanza dei seguenti principi:

1. Rispetto dei diritti della persona

L'arteterapeuta ArTeA, nell'esercizio della sua professione, fa riferimento ai principi delle leggi nazionali e delle Convenzioni internazionali sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, tutelandone in special modo la dignità e la libertà.

L'arteterapeuta ArTeA, in virtù della sua qualifica, applica il Modello Polisegnico con prudenza, diligenza e perizia nelle condizioni individuate nel Codice di Condotta.

L'arteterapeuta ArTeA ha il dovere di fornire la prestazione migliore, nel limite delle proprie competenze, e agisce nell'esclusivo interesse dell'utente.

L'arteterapeuta interviene solo con il consenso libero ed informato delle persone coinvolte. Allo stesso modo, chiunque può rivolgersi direttamente e liberamente ad un arteterapeuta.

L'arteterapeuta ArTeA rispetta e protegge il diritto all'autodeterminazione ed alla riservatezza delle persone, operando nel rispetto della normativa sulla privacy e sul trattamento dei dati. Si astiene dall'imporre il proprio sistema di valori ed opera senza alcuna discriminazione in base al sesso, alla nazionalità, all'orientamento politico o religioso, alle condizioni personali e sociali.

2. Competenze

L'arteterapeuta ArTeA ha una competenza basata su conoscenze teoriche e metodologiche acquisite durante la formazione riconosciuta da ArTeA Arteterapeuti Associati e da un regolare/costante aggiornamento. Aderisce all'iter formativo previsto dalla Scuola di Arteterapia ArTeA per quanto riguarda i requisiti d'accesso, il ciclo di formazione e l'aggiornamento professionale.

L'arteterapeuta ArTeA si impegna ad aggiornare e ad approfondire periodicamente le sue conoscenze in ambito arteterapeutico.

Ogni arteterapeuta ArTeA è garante delle proprie competenze specifiche maturate durante il proprio iter formativo e nell'aggiornamento professionale, applicando esclusivamente la metodologia del Modello Polisegnico ed utilizzando solo tecniche in cui è adeguatamente formato, essendo responsabile della loro corretta applicazione.

Rifiuta qualsiasi intervento nel caso in cui sia consapevole di non possedere le competenze richieste.

Fa prova di prudenza, perizia ed imparzialità in qualsiasi contesto del proprio intervento.

3. Responsabilità

Oltre alle responsabilità previste dalle leggi civili e penali, l'arteterapeuta ArTeA ha una responsabilità deontologica e professionale. Si impegna perché i suoi interventi siano conformi al presente Codice.

L'arteterapeuta ArTeA opera in scienza e coscienza, in adesione e nel rispetto del Modello Polisegnico e si impegna all'applicazione corretta della Cartella di Arteterapia ArTeA. La Cartella di Arteterapia ArTeA costituisce la prassi metodologica degli arteterapeuti formati e associati ArTeA ed è utilizzabile per monitorare e decodificare i manufatti artistici al fine di valutare i percorsi arteterapeutici. Essa, insieme al Modello Polisegnico che ne è il fondamento teorico, delinea la specificità e l'unicità della formazione in arteterapia presso ArTeA e, soprattutto, definisce la particolarità operativa degli arteterapeuti professionisti che, associati ad ArTeA, se ne avvalgono dietro autorizzazione dell'Associazione.

L'arteterapeuta ArTeA deve, nell'esercizio della sua funzione, menzionare su tutti i documenti professionali, il proprio nome e cognome, l'indirizzo professionale, i recapiti telefonici ed email, le coordinate e numero della propria assicurazione professionale, la propria qualifica di arteterapeuta ArTeA.

L'arteterapeuta ArTeA si impegna a non usare materiali che possano essere pericolosi e/

o nocivi per la sicurezza e la salute di tutte le persone durante le sedute.

L'arteterapeuta ArTeA rispetta l'autodeterminazione ed i valori dell'utente, evitando di condizionarlo con proprie convinzioni o valori personali.

L'arteterapeuta ArTeA non può in nessun caso criticare, sfruttare economicamente, e/o esibire in pubblico i manufatti realizzati dall'utente nel corso delle sedute di arteterapia.

L'arteterapeuta ArTeA opera in base ad un principio di appropriatezza del percorso arteterapeutico e lo realizza in fasi distinte (osservazione-indagine di creatività, trattamento, verifica). E' altresì consapevole che il proprio intervento non debba esporre l'utente a rischi sproporzionati in rapporto al beneficio che ne può trarre.

L'arteterapeuta ArTeA si impegna a garantire una diligente ed adeguata prestazione professionale, volta alla valorizzazione dell'innovazione e creatività dei percorsi personali proposti agli utenti, offrendo varietà e qualità di strumenti e tecniche.

4. Probità

L'arteterapeuta ArTeA ha un obbligo di onestà ed integrità in tutte le relazioni professionali. Questo dovere si fonda sull'esercizio della professione con competenza, prudenza e perizia e sull'osservanza delle regole deontologiche previste dal Codice di Condotta.

L'arteterapeuta ArTeA ha l'obbligo di rispettare i principi di moralità e di probità, indispensabili all'esercizio dell'arteterapia.

5. Qualità scientifica

Le modalità di intervento scelti dall'arteterapeuta ArTeA devono poter essere oggetto di spiegazioni/esposizioni ragionate, con fondamenti teorici.

Le pubblicazioni, citazioni pubbliche e metodi usati dall'arteterapeuta ArTeA sono reputati come protetti. I nomi ed i titoli di un collega in una pubblicazione divulgativa o pubblicitaria possono essere utilizzati dall'arteterapeuta ArTeA solo previa autorizzazione e consenso scritto.

In quanto autore, l'arteterapeuta ArTeA è protetto e remunerato in base alla vigente legislazione.

6. Rispetto dell'obiettivo assegnato

L'applicazione del Modello Polisegnico da parte dall'arteterapeuta ArTeA, deve rispondere esclusivamente alle motivazioni del suo intervento, documentate nella Cartella di Arteterapia.

L'arteterapeuta ArTeA costruisce il proprio intervento in funzione dell'obiettivo individuato ed utilizza la Cartella di Arteterapia ArTeA quale idoneo strumento per la pianificazione ed il controllo del percorso di arteterapia dell'utente. Inoltre, ha il dovere della restituzione delle evidenze del percorso, sia all'utente che all'inviante.

7. Indipendenza professionale ed integrazione

L'arteterapeuta ArTeA mantiene la propria indipendenza, necessaria all'esercizio della sua professione, basando la propria prestazione professionale sulla metodologia del Modello Polisegnico.

L'arteterapeuta ArTeA opera nel rispetto del principio dell'integrazione e della collaborazione con altre attività, servizi, strutture e professionisti nell'esclusivo interesse dell'utente, documentando le proprie valutazioni arteterapeutiche.

OBBLIGHI E DOVERI

Art. 1 - Obbligo di rispetto e di dignità

L'arteterapeuta ArTeA si pone al servizio dell'individuo ed esercita la propria professione nel rispetto della vita umana, della persona e della sua dignità. Il rispetto dovuto alla persona non cessa in caso di morte.

Art. 2 - Dovere di utilizzo di metodologia arteterapeutica ArTeA

L'arteterapeuta ArTeA è un professionista che decodifica i manufatti artistici secondo le tre ottiche del Modello Polisegnico, avvalendosi della grammatica dell'arte: forma, linea, colore, direzioni, linee di forza e centri compositivi.

Art. 3 - Obbligo di attestazione

L'uso del titolo è subordinato all'ottenimento del diploma di arteterapia conseguito presso ArTeA Arteterapeuti Associati. L'esercizio professionale richiede il titolo di arteterapeuta.

Art. 4 - Obbligo formativo

L'arteterapeuta ArTeA usa prevalentemente il codice artistico non verbale, possiede capacità di decodifica dei manufatti artistici ed utilizza questi ultimi come mediatori nella relazione con l'utente.

Si impegna, pertanto, ad aggiornare le proprie conoscenze in merito all'arteterapia, allo scopo di far progredire la qualità del proprio operato, in un processo di formazione permanente e di condivisione della propria attività nella comunità professionale.

Art. 5 - Doveri di collaborazione

Nella pratica professionale, l'arteterapeuta ArTeA collabora con gli invianti, altri operatori e servizi con la realizzazione di incontri multidisciplinari in équipe e la stesura di report periodici di verifica, monitoraggio e chiusura del percorso arteterapeutico.

Art. 6 - Doveri di informativa

L'arteterapeuta ArTeA è tenuto a fare una descrizione trasparente delle caratteristiche, delle finalità e della specificità della prestazione professionale attraverso una comunicazione chiara e puntuale agli utenti ed alla rete dei soggetti pubblici e privati coinvolti. Prima di stipulare il contratto, si assicura che non esistano situazioni di conflitto di interesse con l'utente (relazioni familiari, di amicizia, commerciali, politiche e professionali).

L'arteterapeuta ArTeA richiede preventivamente il consenso libero e consapevole dell'utente o dei suoi rappresentanti legali. Tale consenso può essere ritirato in qualsiasi momento.

L'arteterapeuta ArTeA rispetta le scelte dell'utente o dei suoi rappresentanti legali e non può in alcun caso opporsi o impedire la consultazione di un altro professionista.

L'arteterapeuta ArTeA deve assicurare la continuità della propria prestazione salvo casi di impossibilità sopravvenuta.

Art. 7 - Doveri di garantire la sicurezza degli utenti ed utilizzo delle loro opere

L'arteterapeuta ArTeA utilizza tutte le tecniche necessarie al buon svolgimento del percorso arteterapeutico in piena sicurezza. Rispetta, protegge e conserva gli elaborati grafico-pittorico-plastici di proprietà degli utenti fino alla fine del loro percorso di arteterapia.

E' necessario il consenso scritto dell'utente o del suo rappresentante legale ai fini dell'utilizzo delle opere o loro riproduzioni fotografiche per convegni, conferenze, docenze, pubblicazioni.

L'arteterapeuta ArTeA non può trarre vantaggi economici dagli elaborati dei pazienti.

Art. 8 - Obbligo del rispetto della privacy

L'arteterapeuta ArTeA è tenuto al rispetto della privacy e della riservatezza, con particolare riguardo a contenuti e temi emersi durante il percorso di arteterapia.

L'arteterapeuta ArTeA rispetta il segreto professionale, anche tra colleghi. Nelle riunioni di équipe condivide con gli altri professionisti, in condizione di reciprocità, le informazioni necessarie alla collaborazione nell'esclusivo interesse dell'utente.

Art. 9 - Obbligo di rispetto degli utenti

L'arteterapeuta ArTeA rispetta l'integrità e i valori propri dell'utente. E' non trae conclusioni interpretative, semplificanti e definitive sulle attitudini o sulla personalità degli individui.

Art. 10 - Doveri di equidistanza

L'arteterapeuta ArTeA, nella consapevolezza del proprio ruolo, mantiene equidistanza nella relazione con gli utenti ed ha capacità di gestione di transfert e controtransfert. Si occupa della qualità della propria prestazione richiedendo, quando necessario, la supervisione di un professionista esperto e competente nel campo arteterapeutico d'intervento.

Art. 11 - Responsabilità

L'arteterapeuta ArTeA è totalmente responsabile dei propri atti professionali.

Art. 12 - Doveri di competenza

L'arteterapeuta ArTeA accetta gli incarichi che stima compatibili con le proprie competenze tecniche e che non contravvengano né il Codice, né le disposizioni di legge.

Art. 13 - Attività professionale

L'essere vincolato, nell'esercizio professionale, da un contratto o uno statuto a qualsiasi impresa pubblica o privata non incide sui doveri professionali dell'arteterapeuta ArTeA ed, in particolare, sugli obblighi concernenti il segreto professionale e l'indipendenza sulla scelta di metodo e decisioni.

Art. 14 - Consenso informato

L'arteterapeuta ArTeA può ricevere, dietro loro richiesta, minorenni o maggiorenni protetti dalla legge. I suoi interventi terranno conto della situazione degli utenti e delle disposizioni legali vigenti.

Se il percorso con minori o disabili viene richiesto da un terzo, l'arteterapeuta ArTeA richiede il consenso informato sia agli utenti sia ai legali rappresentanti.

Se le sedute si svolgono in contesto ospedaliero o altro Istituto deve esserci l'accordo scritto con il soggetto responsabile della struttura.

Art. 16 - Doveri di segnalazione

L'arteterapeuta ArTeA ha l'obbligo di segnalare alle Autorità Giudiziarie competenti qualsiasi situazione di cui viene a conoscenza che possa mettere in pericolo l'integrità delle persone.

Se i propositi manifestati dall'utente lasciano intendere che esista un pericolo reale, concreto ed immediato per la sua persona o per l'incolumità altrui, l'arteterapeuta ArTeA è tenuto ad informare le Autorità competenti.

Art. 17 - Obbligo di riservatezza

L'arteterapeuta ArTeA raccoglie, tratta, classifica, archivia e conserva informazioni e dati afferenti alla propria attività.

Quando i dati sono usati a fine didattico, di ricerca, di pubblicazione o comunicazione sono trattati nell'assoluto rispetto dell'anonimato eliminando tutti gli elementi che permettono l'identificazione diretta o indiretta delle persone coinvolte, in conformità alle disposizioni sulla privacy e il trattamento dei dati sensibili.

L'arteterapeuta ArTeA è tenuto a compilare la Cartella di Arteterapia ArTeA, che è sottoposta ai vincoli di tutela legati alla proprietà intellettuale e al diritto d'autore, essendo essa proprietà del M.o Achille De Gregorio ideatore del Modello Polisegnico e della cartella stessa. Come da diritto per la protezione delle opere d'ingegno la Cartella non potrà essere utilizzata e/o modificata nella sua struttura concettuale, e/o consegnata e/o essere oggetto d'insegnamento a terzi o a operatori non formati presso ArTeA Arteterapeuti Associati. Non potrà, inoltre, essere pubblicata o presentata in convegni, seminari formativi etc. senza previa autorizzazione di ArTeA Arteterapeuti Associati.

L'arteterapeuta ArTeA non consente ad altri la modifica, la firma o l'annullamento di documenti relativi alla propria professione. Non accetta che le proprie relazioni vengano trasmesse ad altri senza il suo esplicito accordo, si accerta anche della riservatezza della propria posta.

Art. 18 - Doveri del rispetto delle leggi

L'arteterapeuta ArTeA dispone di locali idonei alla propria attività professionale, tali da garantire il segreto professionale, e di mezzi tecnici adeguati rispetto alla natura dell'intervento arteterapeutico ed al tipo di utenza.

L'arteterapeuta ArTeA è tenuto al rispetto delle norme legislative riguardo all'accoglienza del pubblico e in particolare dei portatori di handicap.

Art. 19 - Divieto di accaparramento di clientela

L'arteterapeuta ArTeA che esercita altre diverse professioni come dipendente o nel pubblico impiego può ricoprire, distinguendoli, i diversi ruoli impegnandosi a non usare la sua posizione al fine di promuovere la propria professione di arteterapeuta e a non usare i dati degli utenti ottenuti o conosciuti in altri ambiti.

Art. 20 - Compenso

L'arteterapeuta esercitante la libera professione deve affiggere, nel proprio luogo di lavoro e/o sul proprio sito internet in maniera ben visibile e leggibile, le informazioni relative al suo onorario.

Un'informazione scritta in cui si precisano le tariffe deve essere consegnata all'utente o al suo legale rappresentante.

L'arteterapeuta ArTeA deve essere obbligatoriamente assicurato nella pratica della libera professione, secondo le leggi vigenti.

Art. 21 - Doveri di continuità

Nel caso in cui l'arteterapeuta ArTeA sia impossibilitato a proseguire i propri interventi, dovrà garantire la continuità delle proprie azioni professionali, indicando un collega, con l'accordo delle persone coinvolte.

Art. 22 - Rapporti di colleganza

L'arteterapeuta ArTeA mantiene la propria specificità e la sua autonomia tecnica e rispetta quella delle altre professioni. Sostiene i propri colleghi nell'esercizio della loro professione e nell'applicazione e tutela del presente Codice. Rispetta le idee e le pratiche dei colleghi in applicazione del presente Codice.

L'arteterapeuta ArTeA non pratica concorrenza sleale ai colleghi e fa riferimento alla supervisione ed alla collaborazione di colleghi che ritiene essere competenti per un determinato caso.

Art. 23 - Divulgazione di informazioni

L'arteterapeuta ArTeA ha delle responsabilità nella diffusione/informazione dell'arteterapia presso il pubblico ed i media, presentando le sue applicazioni in accordo con le regole deontologiche della professione ed esercitando il suo diritto di rettifica per contribuire alla serietà delle informazioni pubbliche.

Art. 24 - Doveri di onore e decoro

L'arteterapeuta ArTeA deve esercitare la sua professione con dignità, decoro ed onore. Si impegna a non commettere alcun atto che possa recare offesa alla sua professione.

Art. 25 - Tirocinio

Nel caso in cui l'arteterapeuta ArTeA accolga un tirocinante in ambito professionale, è tenuto a richiedere preventivamente il consenso all'utente. I tirocinanti devono essere a conoscenza del presente Codice e rispettare il segreto professionale.

Art. 27 - Obbligo di rispetto del Codice

Il Codice di Condotta è pubblico.

Chi aderisce ad ArTeA Arteterapeuti Associati accetta il presente Codice e si impegna a rispettarlo nella pratica professionale.

Procedure e sanzioni

Art. 28 - Responsabile del Codice

L'Associazione ArTeA è responsabile del Codice e ne cura il controllo mediante il Comitato Etico.

Art. 29 - Comitato Etico

Al fine di verificare la conformità delle azioni e dei comportamenti alle norme di condotta e di procedere al costante aggiornamento del presente Codice di Condotta, ArTeA si è dotata di un apposito Comitato Etico, composto da n. 5 arteterapeuti nominati dal Consiglio Direttivo di ArTeA all'interno dei soci ArTeA. Il Comitato Etico resta in carica tre anni ed il mandato non può essere rinnovato consecutivamente più di una volta. Il Comitato Etico nomina al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente. Le nomine del Presidente e del Vice Presidente sono adottate a maggioranza nella prima riunione utile ed hanno effetto triennale. Il Presidente coordina l'attività del Comitato, convoca le riunioni del Comitato fissandone l'ordine del giorno, ha la rappresentanza del Comitato. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Il Comitato viene convocato dal Presidente almeno una volta l'anno o quando se ne ravvisi la necessità, mediante comunicazione da inviarsi a mezzo email almeno dieci giorni prima della data della riunione.

Il Comitato Etico ha il compito di:

- chiarire mediante pareri consultivi il significato e l'applicazione del Codice;
- stabilire e diffondere le modalità operative attraverso cui chiunque possa comunicare notizie in merito a possibili violazioni del contenuto del Codice di Condotta;
- esaminare le notizie ricevute, promuovendo le verifiche più opportune;
- adottare le delle misure più opportune o disporre l'archiviazione;
- dare comunicazione al Consiglio Direttivo dei provvedimenti adottati e, su richiesta, delle motivazioni;
- proporre eventuali necessità di modifiche/integrazioni al Codice di Condotta.

Art. 30 - Potestà disciplinare

Chiunque venga a conoscenza di comportamenti non conformi o di violazioni del Codice di Condotta è tenuto ad informarne tempestivamente il Comitato Etico per iscritto e in forma non anonima.

Coloro che violino le norme del presente Codice di Condotta possono incorrere in sanzioni che verranno stabilite dal Comitato Etico dopo attenta verifica e che saranno graduate in relazione alla gravità della violazione.

In particolare sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) l'ammonizione, che consiste nella contestazione della mancanza commessa e nel richiamo del professionista ai suoi doveri e alla dignità professionale;
- b) la censura, consistente nel biasimo per la violazione commessa;
- c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno;
- d) l'espulsione dall'associazione, che può essere pronunciata quando l'iscritto abbia gravemente compromesso la propria reputazione e/o la dignità dell'intera categoria professionale.

Il tipo e l'entità di ciascuna sanzione saranno determinate in base ai seguenti criteri:

- intenzionalità del comportamento;
- grado di negligenza, imperizia, imprudenza, tenuto conto della prevedibilità dell'evento;
- rilevanza degli obblighi violati;
- responsabilità connessa al ruolo, all'età e tipologia dell'utente, alla posizione lavorativa (dipendente, libero professionista)
- grado di danno o di pericolo causato ad utenti, Enti e all'Associazione di appartenenza (ArTeA Arteterapeuti Associati);
- presenza di circostanze aggravanti e/o attenuanti con particolare riguardo al comportamento del lavoratore, ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
- concorso nella violazione fra arteterapeuti ArTeA, tra loro e/o con altri professionisti;
- reiterazione e Recidiva.

In caso di recidiva, soprattutto in ipotesi di illeciti disciplinari identici, il Comitato Etico può applicare all'arteterapeuta ArTeA una sanzione disciplinare più grave di quella in precedenza irrogata.

Art. 31

L'ammonizione

La sanzione dell'Ammonizione consiste in un richiamo verbale in prima istanza e scritto in seconda istanza, comunicato all'Arteterapeuta ArTeA in violazione dell'osservanza del Codice Etico di comportamento con l'invito a non ripetere quanto commesso.

Viene comminata in caso di mancanze o abusi di lieve entità che non hanno comportato gravi danni in termini di decoro e dignità della professione.

E' comminata nel caso di morosità nel pagamento della quota associativa annuale dovuta per l'iscrizione al Registro professionale degli Arteterapeuti ArTeA che perduri oltre 60 giorni dal termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

E' comminata, in prima istanza, in caso di mancato adempimento del debito formativo e di supervisione per il monte ore annuale stabilito dal Consiglio Direttivo di ArTeA ai sensi della Legge 4/2013. E', altresì, comminata in relazione al mancato rispetto della proprietà intellettuale della Cartella di Arteterapia ArTeA, come da Art. 17 del Codice Etico e per violazione della proprietà intellettuale verso terzi. In caso di abuso o mancanza che possa dar luogo ad una ammonizione, commessi nei confronti di utenti/

clienti o di altro iscritto al Registro professionale, di Enti o nei confronti dell'associazione di appartenenza (ArTeA Arteterapeuti Associati), il Presidente del Comitato Etico e quello del Consiglio Direttivo dell'Associazione ArTeA esperiscono il primo tentativo di conciliazione fra le parti nei modi previsti dal successivo art. 35.

Art. 32

La censura

La sanzione disciplinare della censura consiste in una dichiarazione formale di biasimo. E' comminata in caso di mancanze o abusi che siano lesivi del decoro e della dignità professionale per un Arteterapeuta ArTeA. In caso di violazione che possa dare luogo alla censura, commessa a danno di utenti o di altro iscritto al Registro professionale degli Arteterapeuti ArTeA o dell'Associazione di appartenenza (ArTeA Arteterapeuti Associati), della proprietà intellettuale della Cartella di Arteterapia ArTeA (art. 17/comma 4 del Codice Etico ArTeA), il Presidente del Comitato Etico e quello del Consiglio Direttivo esperiscono il tentativo di conciliazione preventivo previsto al successivo art. 35. Successivamente al secondo provvedimento di censura vi è d'ufficio la diffida ad utilizzare la denominazione Arteterapeuta ArTeA e l'oscuramento del proprio nominativo dal Registro degli Arteterapeuti ArTeA, visibile on line, per un periodo non superiore ai 45 giorni.

Art. 33

La sospensione

La sospensione consiste nell'inibizione ad utilizzare la denominazione Arteterapeuta ArTeA e la cancellazione del proprio nominativo dal Registro professionale degli Arteterapeuti ArTeA, nonché nell'inibizione dall'esercizio della professione che consegue di diritto nel caso previsto e regolato dagli articoli 19 e 35 del Codice Penale, per tutto il tempo stabilito nel provvedimento del Giudice penale che lo ha comminato. Il Comitato Etico ed il Consiglio Direttivo, in questo caso, si limitano a prenderne atto. La sanzione della sospensione dall'esercizio della professione in qualità di Arteterapeuti a denominazione ArTeA è inflitta fino al massimo di due anni:

1. per violazione del Codice Etico che possa arrecare o abbia arrecato grave nocumento a utenti, Enti o ad altro iscritto al Registro Professionale ArTeA oppure abbia generato una risonanza negativa per il decoro e la dignità della professione e della denominazione ArTeA a causa della pubblicità del fatto;
2. per morosità superiore a due annualità nel pagare la quota associativa dovuta ai sensi dello Statuto e del Codice Etico;
3. per violazione grave dei diritti di proprietà intellettuale della Cartella di Arteterapia ArTeA, come da Art. 17 del Codice Etico di ArTeA;

4. nei casi di maggiore gravità la sanzione della sospensione può essere inflitta con motivazione in via cautelare provvisoria al momento dell'apertura del provvedimento disciplinare. Tre provvedimenti di sospensione nell'arco di sei anni comportano la radiazione dal Registro professionale degli Arteterapeuti ArTeA.

Art. 34

La radiazione

La radiazione consiste nella cancellazione dal Registro professionale ArTeA e dalla inibizione perenne ad utilizzare la denominazione Arteterapeuta ArTeA. Conseguenze di diritto nel caso di interdizione dalla professione previsto e regolato dagli art. 19 comma 1. n 2, 30 e 31 del Codice penale per l'intera durata dell'interdizione stabilita nel provvedimento del Giudice penale che l'ha comminata. Il comitato Etico e il Consiglio Direttivo si limitano a prenderne atto.

La sanzione della radiazione viene comminata:

1. in caso di tre provvedimenti di sospensione maturati nell'arco di sei anni;
2. nei casi di violazione del Codice Etico ArTeA e /o di comportamento non conforme al decoro e alla dignità, all'agire in scienza e coscienza della professione di gravità tale da rendere incompatibile la permanenza nel Registro professionale ArTeA;
3. nel caso di condanna con sentenza passata in giudicato a pena detentiva non inferiore a tre anni per fatti commessi nell'esercizio della professione;
4. per morosità reiterata.

La sanzione della radiazione comporta la contestuale cancellazione dal Registro professionale ArTeA (cartaceo e on-line) e l'inibizione ad utilizzare la denominazione Arteterapeuta ArTeA a tutela degli altri iscritti al Registro. La radiazione dal Registro non sottrae il professionista radiato all'obbligo di corrispondere i contributi dovuti per il periodo in cui è stato iscritto al Registro.

Il professionista radiato può, non prima di quattro anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento disciplinare della radiazione, richiedere, con domanda scritta, di essere di nuovo iscritto al Registro professionale degli Arteterapeuti ArTeA qualora siano venute meno le ragioni che avevano determinato la radiazione. In ogni caso può essere di nuovo iscritto dopo aver ottenuto la riabilitazione secondo le norme vigenti, purché in possesso dei requisiti previsti al momento della presentazione della domanda di reinscrizione.

Art. 35

Competenza e procedimento di applicazione delle sanzioni

Le sanzioni vengono pronunciate dal Comitato Etico al termine di un procedimento (detto "procedimento disciplinare") durante il quale viene accertata la situazione e contattato/convocato il professionista al fine di poter assicurare il principio del contraddittorio, spiegare le proprie motivazioni e/o produrre materiali e documentazione.

Le questioni ritenute di rilievo disciplinare, delle quali si sia avuta conoscenza diretta o tramite atti trasmessi al Comitato Etico, formano oggetto di procedura preliminare ai fini di valutare l'eventuale apertura di procedimento disciplinare.

Il Presidente del Comitato Etico effettua un primo esame di qualsiasi notizia di possibile rilevanza disciplinare. Ove ravvisi la manifesta infondatezza della notizia, chiede al Comitato l'immediata archiviazione.

Nel caso ritenga la questione di rilevanza disciplinare, il Presidente nomina per l'istruttoria - per quanto possibile a rotazione tra i membri del Comitato stesso e secondo l'ordine alfabetico dei membri seguendo la progressione cronologica - un Consigliere con il compito di riferire al Comitato Etico. Viene altresì comunicata al professionista, a mezzo raccomandata a/r o pec, la notizia dell'accertamento in sede disciplinare con richiesta di chiarimenti da far pervenire entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Il procedimento disciplinare viene annotato nell'apposito registro.

Terminata l'istruttoria, e comunque non oltre 90 giorni dall'assegnazione del procedimento, il Consigliere relatore chiede al Comitato Etico di procedere all'archiviazione ovvero alla valutazione della sanzione, relazionando sui fatti rilevanti e con l'indicazione delle norme violate. Della seduta viene redatto processo verbale sommario a cura del Segretario nominato in seno al Comitato.

Il Comitato si riunisce in camera di consiglio dove, previa discussione, emana la decisione disciplinare. Il Comitato delibera a maggioranza dei propri membri ed il Presidente vota per ultimo.

Una volta deliberata l'archiviazione o la sanzione, il Presidente del Comitato Etico provvede a darne comunicazione al Presidente del Consiglio Direttivo ed all'arteterapeuta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo pec.

Art. 36 - Prescrizione

Le infrazioni disciplinari previste dal Codice di Condotta si prescrivono nel termine di cinque anni dalla commissione del fatto.

L'inizio del procedimento disciplinare sospende la decorrenza del termine prescrizione.

Art. 37 - Attuazione

Il presente Codice entra in vigore trenta giorni dopo la sua ratifica da parte della prima assemblea dei soci utile. In attesa di ratifica tutti i soci si impegnano al rispetto del presente Codice.